

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4121 del 25/10/2016
Oggetto	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA, DAL TORRENTE TARODINE, AD USO IDROELETTRICO, NEL COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PR), LOCALITA' VALDENA ALLA SOCIETA' IDROELETTRICA BOSCHETTO S.R.L. - PRAT. PRPPA0240/15RN02
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4239 del 25/10/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

**Oggetto:**

**RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA, DAL TORRENTE TARODINE, AD USO IDROELETTRICO, NEL COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PR), LOCALITA' VALDENA ALLA SOCIETA' IDROELETTRICA BOSCHETTO S.R.L. - PRAT. PRPPA0240/15RN02**

**Visti:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.)
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice",
- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana",
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" ;

#### Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n. 2019 del 07/03/2013, è stato rilasciato alla DITTA IDRORA S.R.L. P. IVA/C.F. 06991030963 il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico dal Torrente Tarodine, in Comune di Borgo Val di Taro (PR) località Valderna per produrre, con una portata media annua di 0,220 m<sup>3</sup>/s (220 l/s), la potenza nominale media di 335 KW con scadenza al 31/12/2015;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n. 5404 del 18/04/2014, è stato riconosciuto il cambio di titolarità a favore della società "IDROELETTRICA BOSCHETTO S.r.l.", C.F. e P. IVA: 02107790343, con sede nel Comune di Borgo Val di Taro (PR), Viale Vittorio Bottego n. 3, C.A.P. 43043;
- con nota pervenuta in data 05/10/2015 e acquisita agli atti con prot. PG.2015.0759641 del 15/10/2015 la SOCIETA' IDROELETTRICA BOSCHETTO S.R.L., P. IVA/C.F. 02107790343, ha presentato istanza di rinnovo della concessione sopracitata;
- il sig. Stefanini Paolo, legale rappresentante della SOCIETA' IDROELETTRICA BOSCHETTO S.R.L., P. IVA/C.F. 02107790343, ha chiesto con domanda del 04/11/2015 presente agli atti che, in fase di rinnovo, sia corretto il salto da 155,00 m a 169,58 m dopo misura effettuata con strumentazione dichiarata in domanda.

#### Dato atto che:

- il corpo idrico su cui insiste il prelievo è stato identificato e le pressioni esistenti sullo stesso sono state individuate e valutate sulla base di quanto disposto nei Piani di Gestione Distrettuali;
- l'utente ha adempiuto a tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel disciplinare di concessione ;
- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
  - o salto lordo 169,58 m;
  - o portata massima pari a 0,450 m<sup>3</sup>/s (450 l/s)
  - o portata media pari a 0,220 m<sup>3</sup>/s (220 l/s);
  - o potenza nominale di concessione 365,61 kW;
  - o le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Borgo Val di Taro (PR), località Valderna rispettivamente su terreno censito al NCT del suddetto comune al **foglio 128, mappale 246 e la restituzione al foglio 125 mappale 151** alle seguenti coordinate ED50 – UTM 32:  
PRESA: **X= 561.447; Y= 4.920.482**, RESTITUZIONE: **X= 562.129 ; Y= 4.922.178**
- il prelievo della risorsa idrica viene esercitato dal Torrente Tarodine (011510000000 1 ER) mediante opera fissa;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);

#### Considerato che:

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il **deflusso minimo vitale (DMV)**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n.2019 del 07/03/2013, nella misura di **0,283 m<sup>3</sup>/s (283 l/s)**;
- **Ritenuto** pertanto di confermare il DMV nella misura di 0,283 m<sup>3</sup>/s (283 l/s) sia nel periodo estivo che nel periodo invernale in quanto più alto dei valori di riferimento di cui alla DGR n. 2067/2015;

**Dato atto inoltre che:**

- la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- l'importo relativo alle **spese di istruttoria**, pari a **euro 87,00**, è stato versato dal richiedente;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2016
- **il deposito cauzionale**, già versato dal titolare in data 28/04/2014 nell'importo di **€ 4.666,55**, deve essere **aggiornato** rispetto al canone 2016, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di **€ 488,61**;
- la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;

**DETERMINA**

richiamate le motivazioni espone in premessa:

- a) di riconoscere alla Società **IDROELETTRICA BOSCHETTO S.R.L. - C.F./P. IVA 02107790343** il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica dal **Torrente Tarodine** in Comune di **Borgo Val di Taro (PR)** località **Valdena** ad **uso idroelettrico già concessa con determinazione** n. 2019 del del 07/03/2013 alla DITTA IDRORA S.R.L.;
- b) di stabilire che il prelievo è esercitato **con una portata media di 0,220 m<sup>3</sup>/s (220 l/s) e massima di 0,450 m<sup>3</sup>/s (450 l/s) per produrre, con un salto di 169,58 m, la potenza nominale di 365,61 KW;**
- c) di stabilire la scadenza della concessione al **31 dicembre 2035**;
- d) di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- e) di dare atto che:
  - il **canone** di concessione relativo all'annualità **2016**, pari a **€ 5.155,16**, è stato versato;
  - i canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R. e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
  - l'aggiornamento del **deposito cauzionale** calcolato in **€ 488,61** è stato versato, **per un totale a titolo di cauzione di € 5.155,16**, pari al canone 2016;
  - di assegnare **il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare** ed il ritiro dell'atto;
  - l'importo relativo alle **spese di istruttoria**, pari a euro 87,00, è stato versato dal richiedente;
- f) di dare atto che:
  - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
  - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
  - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- g) di dare atto inoltre che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- h) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027;

qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- i)** di dare atto che, ai sensi dell'art. 52 e dell'art.53 del R.D. 11/12/1933, n.1775 nonché ai sensi delle L. 27/12/1953 n. 959 e 22/12/1980 n. 925, il concessionario, a ristoro dei danni di varia natura indotti dall'esercizio idroelettrico, è soggetto anche al pagamento dei sovracani a favore dei Comuni e delle Province interessate;
- j)** di dare atto che il presente atto è soggetto a registrazione e che tale registrazione dovrà avvenire a cura e a spese del concessionario entro il termine di venti giorni dalla data di adozione del presente atto, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- k)** di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. per estratto del presente atto;
- l)** di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- m)** di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- n)** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Responsabile  
Area Coordinamento Rilascio Concessioni  
Dott. Giuseppe Bagni  
(originale firmato digitalmente)

**Arpae**  
**Agenzia per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia**  
**della Regione Emilia Romagna**  
**Direzione Tecnica – Area Coordinamento Rilascio Concessioni**

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Tarodine ad uso idroelettrico nel Comune di Borgo Val di Taro (PR), rilasciato alla Società **IDROELETTRICA BOSCHETTO S.R.L. C.F./P. - IVA 02107790343**, con sede in Viale Bottego n. 3, 43043 - BORGIO VAL DI TARO - (PR).

**Art. 1 Quantità di acqua da derivare, modalità di esercizio e destinazione d'uso**

Il prelievo di risorsa idrica per uso idroelettrico è stabilito nella **portata media di 0,220 m<sup>3</sup>/s (220 l/s), per produrre, con un salto di 169,58 m, la potenza nominale media 365,61 KW. La portata massima derivabile a seguito dell'istruttoria eseguita è stabilita in 0,450 m<sup>3</sup>/s (450 l/s).**

**Art. 2 Descrizione delle opere di presa e loro ubicazione**

L'opera di presa dal Torrente Tarodine è ubicata nel comune di Borgo Val di Taro (PR), località Valderna rispettivamente su terreno censito al NCT del suddetto comune al foglio 128, mappale 246 e la restituzione al foglio 125 mappale 151 alle seguenti coordinate ED50 – UTM 32:

**PRESA:** X= 561.447; Y= 4.920.482, **RESTITUZIONE:** X= 562.129 ; Y= 4.922.178

La derivazione avviene tramite una traversa sul Torrente Tarodine a quota 169,58 m rispetto alla quota del punto di rilascio. Le acque vengono convogliate tramite una condotta in sponda dx (interrata in acciaio del diametro di 800 mm) che convoglia l'acqua in apposita vasca di carico con capacità di circa 7.000 m<sup>3</sup> posta a quota 153,52 rispetto al punto di rilascio. Da tale bacino parte la condotta forzata avente diametro pari a 900 mm, in acciaio. Lo scarico è posto in località Casetta che è a quota 610 m s.l.m. (considerato pari a 0,00 m ai fini del calcolo del salto). Il salto lordo risulta così pari a 169,58 m; la potenza nominale è 365,61 KW. Le acque derivate sono restituite nello stesso corso d'acqua sulla sponda dx a distanza di circa 1800 m dal punto di presa, tramite una condotta interrata in vetroresina del diametro di 1000 mm.

**Art. 3 Durata della concessione**

**3.1** La concessione è assentita fino al **31/12/2035**.

**3.2** E' facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

#### **Art. 4 Rinnovo della concessione**

Il concessionario, qualora abbia interesse a proseguire il prelievo, deve **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

#### **Art. 5 Canone della concessione**

**5.1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale dovuto per anno solare entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento.** Il canone potrà variare al mutare della normativa che fissa per la Regione Emilia-Romagna i canoni idrici, ed è aggiornato con le modalità indicate all' art. 8 della L.R. 2/2015. Il pagamento va effettuato anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**5.2** La sospensione dei prelievi disposta dall'Amministrazione competente, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

**5.3 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare** (art. 32 del RR n. 41/2001).

#### **Art. 6 Deposito cauzionale**

**6.1 Il deposito a titolo di cauzione è stato fissato ed effettuato a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della LR n. 3/1999.**

**6.2** Alla cessazione della concessione il deposito verrà restituito, salvo quanto previsto al punto seguente.

**6.3** La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza) e per il danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione.

#### **Art. 7 Obblighi e condizioni cui è assoggettata la derivazione**

**7.1 Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Autorità concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

**7.2 Variazioni** - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento dei singoli manufatti e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità concedente. L'Amministrazione Regionale, al fine di

tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa.

**7.3 Rispetto DMV** - Il concessionario è obbligato a garantire costantemente il rispetto della seguente soglia relativa al deflusso minimo vitale immediatamente a valle del punto di presa sul **TORRENTE TARODINE pari a 0,283 m<sup>3</sup>/s (283 l/s)**;

Qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto alle soglie sopraindicate il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

**7.4 Dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi.** Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione.

Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE–Direzione Tecnica secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti.

Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna ed ARPAE-Direzione Tecnica, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottare (strumentazione, localizzazione dei punti di installazione dei dispositivi di misura, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e sul monitoraggio quantitativo dei prelievi.

**7.5 Stato delle opere** - Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde senza nullaosta dell'autorità preposta. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. 25-07-1904 n° 523. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese ed in conformità alle disposizioni del Servizio gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Qualora durante il periodo di vigenza della concessione, così come fissato dal presente atto, la competente autorità idraulica rilevi che le opere di derivazione e quelle accessorie realizzate nel pubblico demanio arrecano pregiudizio alla dinamica fluviale del corpo idrico interessato dal prelievo ovvero modifiche non prevedibili della morfologia e dell'idraulica del medesimo, il concessionario è tenuto a realizzare, a sua cura e spese, tutte le opere e/o disposizioni che la medesima autorità vorrà indicare come necessarie per il ripristino delle condizioni di regolare efficienza ed officiosità idraulica, ivi compresa la revoca della concessione ai fini della occupazione delle aree demaniali.

Per tutti i lavori da eseguire in alveo e nelle sue pertinenze, il concessionario è tenuto a darne congruo preavviso a questa Agenzia ed alla Autorità Idraulica competente, al fine di poter eseguire i controlli di competenza.

Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed

in indenne questa Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta od indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di tutto quanto forma oggetto della presente concessione.

**7.6 Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente o competente in materia il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

**7.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001)** – le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte. Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dimissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dimissione della derivazione non alteri la qualità ed il regime idrografico. Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

**7.8 Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

**7.9 Utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico aree** – Entro sei mesi (6 mesi) dal ritiro del presente rinnovo, il concessionario è tenuto a presentare adeguamento dei documenti progettuali attualmente agli atti, al fine di consentire una puntuale definizione – conforme alla vigente normativa - di tutti i vari aspetti progettuali finalizzati all'utenza.

Qualora si accerti l'utilizzo di sedime demaniale, si provvederà con specifico atto a riconoscere questo utilizzo, insieme agli oneri dovuti per l'occupazione dei beni appartenenti al demanio aree.

**7.10 Verifica di Conguità** – In ottemperanza alla Direttiva 2000/60/CE tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della suddetta direttiva europea, sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

**7.11 Comuni rivieraschi e sovraccanoni** - Ai sensi dell'art. 52 e dell'art. 53 del T.U. 1775/1933 e ss. mm. e ii. sono considerati rivieraschi il Comune di Borgo Val di Taro e la Provincia di Parma. Detto Comune è anche compreso nel bacino imbrifero montano del Fiume Taro ai sensi del D.M. 14 dicembre 1954 e ss.mm.ii..

**7.12 Osservanza di leggi e regolamenti** - Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il sottoscritto, \_\_\_\_\_, rappresentante legale della **IDROELETTRICA BOSCHETTO S.R.L. C.F./P. - IVA 02107790343**, presa visione in data \_\_\_\_\_ del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

\_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**